
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Istanza di valutazione di VIA. Diniego.

Atto di determinazione n 484 del 14/11/2017

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n° 1497 del 14/11/2017

OGGETTO: PROGETTO D'IMPIANTO DI SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI DA REALIZZARE IN LOCALITA' CASINO ARTO DEL COMUNE DI UGENTO. PROPONENTE: UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA' S.R.L.S. (P. IVA 04754930750). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001). DINIEGO.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n. 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza di data 21/12/2016, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 228 dello 02/01/2017, UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA' S.r.l.s. (P. IVA 04754930750), società con sede in Via Roma, 100 - Acquarica del Capo, legalmente rappresentata da Bortone Giacomo, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto di impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di Ugento;
- che a riscontro delle richiesta di perfezionamento dell'istanza formulata dall'ufficio del 30/01/2017 (prot. n.4650), la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso del procedimento e dell'avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 23/02/2017 e sull'Albo pretorio del Comune di Ugento, fornendone evidenza con comunicazione di data 10/03/2017 (in atti al protocollo n.14477 del 15/03/2017);
- che l'Ufficio competente, con nota n. 16947 del 23/03/2017, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., inerente un progetto per la realizzazione di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di Ugento, e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che in data 28/03/2017 sono state acquisite agli atti, al protocollo n.17544, un documento di "Osservazioni alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località "Casino Arto" – Ugento (LE)", di data 24/03/2017, presentato dalla associazione Pro Loco Beach Gemini e Torre San Giovanni -Torre Mozza;
- che in data 30/03/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.17988, petizione popolare con raccolta di firme, inoltrata tramite PEC dal S.U.A.P. del Comune di Ugento;
- che in allegato a nota n. 6451 del 28/03/2017, registrata al protocollo n.17945 del 30/03/2017, il S.U.A.P. del Comune di Ugento ha inoltrato le osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/02/2017 al 26/03/2017, formulate dal Sindaco Avv. Massimo Lecci, Giunta e Consiglieri comunali, e da associazioni (Associazione culturale "Gemini", "Pro Loco Beach", consorzio Pro Loco del Capo di Leuca, Associazione di quartiere "Attivamente");
- che con nota protocollo n.7228 dello 07/04/2017, pervenuta in data 11/04/2017 (protocollo in ingresso n. 20269), il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento, al fine di acquisire utili elementi sulla attività di coltivazione mineraria in cui il sito di intervento è integrato, ha proposto di convocare alla Conferenza di Servizi alla Sezione Attività Estrattive della REGIONE PUGLIA;
- che l'Ufficio competente ha provveduto, giusta nota n. 23901 del 27/04/2017, a estendere la convocazione alla Conferenza alla suddetta Sezione Attività Estrattive;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota n. 32699 del 23/05/2017, assunta in atti al

protocollo n. 30843 del 25/05/2017, ha espresso avviso « ... che a fronte delle criticità rilevate ed ai fini di una appropriata valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione dell'opera progettuale la stessa debba essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale»;

- che il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE – AREA SUD, con nota n. 89163 del 30/05/2017, acquisita lo 01/06/2017 al protocollo n. 32455, ha posto in evidenza quanto di seguito:

« ... omissis ...

- visto che nella documentazione trasmessa, ancorché il progettato impianto sarà collocato in zona industriale-artigianale, zona, questa, da privilegiarsi per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come da indicazioni di cui al punto 16.2 della D.G.R. 19.I 0.2015, n.1023, contenente "Piano di Gestione di rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo Coordinatore" della D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e D.G.R. n.819 del 23/04/2015, non vengono indicate né le distanze né le eventuali problematiche ambientali correlate all'esercizio del nuovo impianto con quello degli impianti esistenti al fine di distinguere e attribuire, se del caso, eventuali responsabilità per inquinamenti ambientali;
- viste le "osservazioni al progetto", a firma della Dott.ssa Geologa Silvia Ciurlia e del Dott. Biologo Simone Zecca, pervenute dal Comune di Ugento con le quali, tra l'altro, viene evidenziato che:
 - la zona di intervento è interessata dal vincolo del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale -immobili e aree di notevole interesse pubblico- per le quali, la D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e la D.G.R. n.819 del 23/04/2015 pongono come fattore di esclusione la realizzazione dell'impianto;
 - secondo il citato Piano Regionale, sempre con riferimento a P.P.T.R., è fattore penalizzante il fatto che la zona di intervento risulti posta ad una distanza di circa 1000 metri dal "Parco regionale Bacini di Ugento";
 - la localizzazione dell'impianto, in area soggetta a vincolo paesaggistico, è posta ad una distanza di circa 1000 metri dal centro di Gemini di Ugento e 500 metri dalle prime abitazioni dello stesso centro abitato;
 - nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia compare l'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi "Progetto Energia S.r.l.";
 - che il franco anidro non è pari a 60 metri come menzionato nella relazione geologica del progetto, bensì a 40 metri;
- vista la sopra richiamata D.G.R. 19/05/2015, n. 1023 contenente "Piano di Gestione di Rifiuti speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo Coordinatore" della D.G.R. 2668 del 28/12/2009 e D.G.R. n.819 del 23/04/2015, secondo cui:
 - in materia di localizzazione di nuovi impianti, il capitolo 16.2, comma 6, testualmente recita: "localizzazione di nuovi impianti ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art.178. commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/06)"; nel caso di specie, a questo Servizio risulta che nell'area oggetto dell'intervento siano presenti altri impianti di smaltimento di rifiuti;
 - in materia di "Tutela dei beni ambientali e culturali" la predetta D.G.R. 1023/2015 pone come "Grado di prescrizione = Escludente" la collocazione di impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt.214-216 d.lgs. 152/06 e DPR 59/2013 in Immobili e aree di notevole interesse pubblico;

fatte salve le valutazioni da parte dell'A.R.P.A. Puglia - DAP di Lecce. del Comune di Ugento e della Provincia di Lecce, con particolare riferimento a quanto evidenziato con le osservazioni di cui sopra, ovvero in merito al fattore ESCLUDENTE sopra richiamato fa presente che, nel caso in cui dalle valutazioni di codesta Provincia risulti ammissibile la collocazione dell'impianto nell'area individuata allo scopo, per la definizione del parere igienico-sanitario riferito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., sarà comunque necessario fornire chiarimenti in merito a eventuali problematiche correlate alle puntuali distanze dagli altri impianti di gestione di rifiuti presenti in zona.

E' necessario, inoltre, precisare l'esatta distanza del progettato impianto dalle abitazioni più prossime presenti nell'area circostante, in quanto a pag. 13 dello Studio preliminare ambientale, ai fini della "Tutela della popolazione", viene riportata una distanza minima di sicurezza di circa 1000 metri dalle più vicine abitazioni del centro abitato di Gemini (Via Monacelle 13). Ciò in contrasto al contenuto delle "osservazioni al progetto", in cui viene indicata una distanza di circa 500 metri dalle prime abitazioni»;

- che dalla ricognizione condotta, in ambito G.I.S., sul portale del Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, il sito di progetto, con riferimento dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, risulta interessato dalla presenza di: 6.3.1 - Componenti culturali ed insediative: BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136);
- che il notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale ove ha sede il sito di progetto è stato formalmente riconosciuto con D.M. 26/03/1970 (*"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Ugento"*). Esso, costituito nella parte centrale e in piano da un'area sabbiosa e dunale, nelle estremità nord-est e sud-ovest da rocce lievemente in pendio e nella parte alta e digradante verso il mare da territori coltivati prevalentemente a ulivi e vite, forma un complesso paesistico di grande importanza, nonché un suggestivo quadro naturale e - per i suoi resti antichi e monumenti - un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- che il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui "Testo coordinatore" è stato approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, con riferimento ai principi di localizzazione dei nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, esposti al paragrafo 16 - *Localizzazione impiantistica*, annovera tra i criteri escludenti la presenza di *"immobili e aree di notevole interesse pubblico"*;
- che il progetto dell'impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali proposto è in contrasto con il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015;
- che in ragione della difformità con il suddetto strumento di pianificazione di livello regionale, l'Ufficio competente ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 40146 dello 06/07/2017, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con esito negativo della verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il proposto *"Progetto d'impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzare in località Casino Arto del Comune di Ugento"*, ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;
- che in data 14/07/2017 sono pervenute, tramite PEC, le osservazioni che il Legale rappresentante di UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., assistito da consulente legale e dal tecnico progettista, ha formulato ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso, protocollo n. 40146 dello 06/07/2017, di esito negativo del procedimento;
- che l'Ufficio competente, con nota n. 45806 dello 01/08/2017, facendo seguito alla sopra menzionata comunicazione dei motivi ostativi al positivo esito del procedimento, ha inviato le osservazioni formulate da UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s.. ai convocati alla Conferenza dei Servizi, con richiesta, segnatamente gli enti che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto (Comune e ASL), di far conoscere le proprie valutazioni sui rilievi ivi riportati. In particolare, al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento è stato richiesto di chiarire se il progetto, alla luce dello strumento urbanistico, sia per sua natura compatibile con la tipizzazione dell'area;
- che in data 24/08/2017 è pervenuta nota di precisazioni del Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE – AREA SUD, prot. n. 131227 del 24/08/2017;
- che in data 04/10/2017 è stata acquisita (prot. n.58272) agli atti nota di data 02/10/2017, trasmessa tramite PEC, con cui UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ha sollecitato la provincia ad assumere determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza o, comunque, a dare corso alla sua defi-

nizione, sostenendo «*che il silenzio serbato dalle amministrazioni coinvolte nella procedura conferenziale per il termine di 45 giorni dal ricevimento delle osservazioni presentate dall'istante a seguito di preavviso di diniego equivale ad assenso incondizionato*»;

- che, ancora, in data 31/10/2017 è giunto (prot. n.58272) ulteriore sollecito di data 02/10/2017, trasmesso tramite PEC, di UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ad assumere determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza o, comunque, a dare corso alla sua definizione;
- che in data 13/11/2017 è stata acquisita, al protocollo n. 68722, documento di data 10/11/2017 (prot. n.21752) con cui il Comune di Ugento ha replicato alle osservazioni formulate dalla proponente UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETÀ S.r.l.s., ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, al preavviso di esito negativo del procedimento, esponendo le proprie argomentazioni sulla compatibilità del progetto in relazione alla tipizzazione urbanistica dell'area;

Valutato:

- che l'aspetto relativo alla difformità della proposta progettuale rispetto al criterio localizzativo di carattere escludente connesso con la presenza di "immobili e aree di notevole interesse pubblico" fissato dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, si configura come profilo assorbente rispetto agli altri motivi di censura concernenti il contenuto del preavviso;
- che l'impianto di progetto risulta comunque ricadere in "zona territoriale omogenea a destinazione rurale", con ciò intendendosi una parte del territorio destinata ad usi agricoli ed alla realizzazione degli impianti annessi, nonché alle residenze agricole, in assenza di specificazioni sull'esatto significato della locuzione, nella normativa tecnica di attuazione sia del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, sia del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;
- che, pertanto, la circostanza che il sito di progetto risulta insistente su zona tipizzata, per l'aspetto urbanistico-edilizio, "D1 industriale - artigianale esistente", ovvero su area che il Piano annovera tra quelle nelle quali "la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" è "privilegiata", non consente di superare il principio escludente immediatamente sopra richiamato;
- che, nel merito della tipizzazione urbanistica, sono condivisibili le tesi sostenute dal Comune di Ugento secondo le quali « .. *la destinazione d'uso Zona D1 Industriale – Artigianale esistente dell'area in oggetto come definita dal PRG vigente, è indissolubilmente legata all'attività estrattiva in essere alla data di approvazione del Piano e che, pertanto, data la temporaneità di tale attività altrettanto temporanea risulti, nella fattispecie, la destinazione urbanistica Zona D1 Industriale – Artigianale esistente*», essendosi lo strumento urbanistico « .. *limitato a fotografare la situazione di quella sola porzione d'area in ragione dell'esistenza di una cava ormai dismessa, tanto è vero che il piano di coltivazione di quest'ultima prevedeva il ripristino dello stato dei luoghi per poi tornare ad essere zonizzata "E1 - Agricola produttiva normale" esattamente come l'intero territorio circostante*»;
- che, diversamente, non è condivisibile l'opinione del proponente che l'insediamento della attività di gestione rifiuti si integri e si armonizzi in un ambito territoriale la cui qualità paesaggistica è già compromessa dalla presenza di una estesa e profonda cava, con ciò trascurando che le attività estrattive sono obbligatoriamente integrate e concluse da interventi di ripristino ambientale;
- che la fattibilità del progetto debba piuttosto necessariamente essere verificata anche in rapporto all'odierno stato giuridico della attività estrattiva effettuata in zona ed ai correlati piani di sfruttamenti e di ripristino ambientale;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:

DETERMINA

- di **denegare**, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza di UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA' S.r.l.s. (P. IVA 04754930750), di data 21/12/2016 (in atti al protocollo n. 228 dello 02/01/2017), finalizzata al rilascio della verifica di assoggettabilità a **Valutazione di Impatto Ambientale** per un progetto di impianto di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali da realizzarsi in località Casino Arto del Comune di Ugento;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SOCIETA' S.r.l.s. (tramite PEC indirizzata a: **ugentocava@pec.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI UGENTO (**protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE – Area Sud (**sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
 - REGIONE PUGLIA – Sezione Attività Estrattive (**serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
Ing. Rocco Merico